

COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI

☎ 079/4187064/057 – FAX 079/4187077 – Email: servizisociali@comune.uri.ss.it PEC protocollo.uri@pec.comunas.it

AREA SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E PUBBLICA E ISTRUZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura di gara Aperta indetta attraverso la centrale regionale di committenza SardegnaCat, per l'affidamento in concessione del servizio di Nido d'infanzia e dell'immobile sede del servizio sito in Uri – Via Leonardo da Vinci 14 – con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Durata quattro anni rinnovabili per ulteriori anni uno. **CIG: 72503233D0**

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio Nido di infanzia, dell'immobile di proprietà comunale sito in Uri, via Leonardo da Vinci 14 e degli arredi e attrezzature in esso contenuti.

Il nido d'Infanzia è qui inteso come servizio socio educativo integrato in un sistema di servizi sociali che collabora alla funzione educativa della famiglia e della comunità, nonché come struttura qualificata in grado di offrire servizi utili a favorire lo sviluppo fisico-affettivo, la socializzazione, la maturazione delle capacità intellettive e la creatività di ciascun bambino iscritto.

La concessione è finalizzata all'organizzazione, gestione ed amministrazione del servizio di Nido d'infanzia nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio, definiti dalla normativa regionale, dalle leggi di settore vigenti e future, dal presente capitolato e dal progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara.

Il Concessionario dovrà assumere in nome proprio e a proprio rischio e spese, la gestione dell'intero servizio comprendente il personale, le forniture necessarie al completo ed efficace funzionamento, la manutenzione ordinaria dello stabile, la gestione amministrativa e la promozione del servizio medesimo.

La presente procedura viene espletata nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 36 del D. Lgs. n.50/2016, in quanto trattasi di affidamento della gestione in regime di concessione del servizio Nido d'Infanzia e secondo quanto stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto, impegnando il Concessionario ad eseguire quanto in questi riportato, nonché quanto previsto da norme e regolamenti, anche se non espressamente citati, ma disciplinanti il servizio e la materia. La gestione del Nido d'infanzia dovrà offrire i seguenti servizi minimi:

1. Servizio pedagogico -educativo - didattico per l'intero arco di apertura del nido rivolto a tutti i bambini frequentanti;
2. Servizio educativo - didattico individuale per tutto l'arco di apertura del nido in presenza di bambini disabili di età compresa fra dodici e trentasei mesi;
3. Pulizia, riordino e manutenzione ordinaria dello stabile;
4. Servizio di refezione, ivi compresa la prenotazione e somministrazione dei pasti e il riassetto degli ambienti e il conferimento dei rifiuti alle condizioni stabilite nel presente capitolato.

La struttura potrà ospitare, anche altre tipologie di servizi per l'infanzia, fermo restando che l'organizzazione delle attività, dovrà rispettare i criteri e gli standards previsti dalle deliberazioni di

Giunta Regionale nn. 28/11 del 19.6.2009 e 33/36 del 8.8.2013 e dalla la normativa regionale e nazionale in materia.

Art. 2

SEDE DEL SERVIZIO

Il Nido d'infanzia è ubicato in Uri, via Leonardo da Vinci 14, presso uno stabile di proprietà comunale, come da planimetria in atti, conforme ai requisiti strutturali previsti dalla normativa regionale in materia.

Poiché, secondo quanto previsto dalle citate deliberazioni di G.R. nn. 28/11 del 19.6.2009 e 33/36 del 8.8.2013, il Nido d'infanzia ha una capacità ricettiva per l'accoglienza massima di 24 minori, si fa presente che è stata avviata da parte dei competenti uffici comunali l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione regionale al funzionamento per la capienza sopra detta.

Il valore della concessione è stato, pertanto, quantificato in base alla ricettività massima consentita dalla vigente normativa.

Lo stabile viene concesso per l'intera durata della concessione a fronte del canone annuo di concessione offerto dalla ditta aggiudicataria dell'appalto (il valore minimo soggetto solo a rialzo è calcolato in €. 1.200,00) e corrisposto dal Concessionario all'ente per detto utilizzo.

Art. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di quattro anni, rinnovabili per ulteriori anni uno, decorrenti dal 1.1.2018, ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50 /2016.

Allorché ne ricorrano le condizioni, il concessionario è tenuto a procedere, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva l'azione in danno, su formale disposizione del R.U.P. e previa redazione di apposito verbale di avvio, all'esecuzione anticipata della prestazione, nelle more della stipulazione del contratto. Il contratto perviene a scadenza senza necessità di preavviso.

Qualora richiesto dall'Amministrazione concedente e previa adozione di atto formale, il Concessionario, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuto alla prosecuzione del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche e comunque nei limiti di un anno educativo, al fine di salvaguardare l'esigenza della continuità educativa degli utenti.

L'Amministrazione comunale, inoltre, potrà risolvere anticipatamente il contratto in caso di inadempienze, secondo quanto previsto al successivo art. 24.

Al termine del rapporto contrattuale, il Concessionario si obbliga alla restituzione della struttura e degli arredi/attrezzature, come da inventario.

Gli eventuali danni causati all'immobile, arredi, attrezzature e suppellettili annesse, ad esclusione di quelli causati dall'usura e/o vetustà, saranno a carico del Concessionario, se la responsabilità dell'accaduto è addebitabile allo stesso per incuria o colpa grave dei suoi operatori.

Art. 4

MODALITA' TECNICO ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il Concessionario è tenuto ad attivare il servizio di Nido d'infanzia nel rispetto degli standard organizzativo-funzionali previsti deliberazioni di G.R. nn. 28/11 del 19.6.2009 e 33/36 del 8.8.2013 dal Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Della Regione Sardegna ed a tutta la normativa regionale e nazionale in materia anche se non citata.

Il servizio dovrà essere organizzato in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di educazione e cura dei bambini e, nel contempo, aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione del servizio in conformità al progetto da esso stesso elaborato e presentato in sede di partecipazione alla gara ed è tenuto ad armonizzare la propria attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali.

La capacità ricettiva del Nido d'infanzia di proprietà dell'Amministrazione comunale, sito in via Leonardo da Vinci 14, è complessivamente pari a 24 posti da destinare a bambini/bambine di età compresa tra tre mesi e tre anni, nel rispetto degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalla normativa regionale vigente e da eventuali disposizioni disciplinanti il servizio e la materia, anche se non espressamente richiamate o che potrebbero essere al riguardo emanate.

Il concessionario dovrà garantire il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale vigente e precisamente:

A ciascun nido deve avere assegnato personale educativo in modo da assicurare i seguenti rapporti minimi:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.
- un addetto ai servizi generali

Il concessionario dovrà garantire il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 della Legge n. 104/1992 per i quali, anche in collaborazione con i servizi competenti dell'A.S.L., dovranno essere definiti progetti - educativi specifici.

Il Concessionario dovrà garantire la gestione educativa del Nido d'infanzia e, in linea generale, dovranno essere assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:

- a. concorso con le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- b. cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
- c. stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

L'organizzazione sopra riportata ha costituito per la stazione appaltante il quadro di riferimento per il calcolo dei costi di gestione considerati ai fini della determinazione della base d'asta, così come costituisce quadro di riferimento per la predisposizione da parte del concorrente del progetto tecnico da proporre in sede di gara.

Resta fermo che, nel corso della gestione, l'organizzazione dei gruppi di bambini per fasce d'età nelle sezioni sarà determinata dalla qualità e quantità delle iscrizioni.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il servizio da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Art. 5

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il quadro prestazionale minimo, pertanto oggetto di progettazione in fase di proposta di concessione da parte del concorrente Concessionario, è costituito dalle attività di seguito indicate:

1. Attività Educativa mediante le seguenti prestazioni di servizio: programmazione, osservazione, progettazione, organizzazione, verifica, valutazione, documentazione, coordinamento e gestione dei servizi di Nido d'infanzia da realizzarsi con personale all'uopo qualificato, in un rapporto costante e organico con i bambini e le famiglie, in collegamento con le altre istituzioni sociali e scolastiche, in particolare con la Scuola d'Infanzia;
 2. Previsione e progettazione continuità educativa verticale con la Scuola d'Infanzia;
 3. Attività d'igiene e cura dei bambini e fornitura di quanto all'uopo necessario;
 4. Attività di cura e vigilanza di tutti gli ambienti dei servizi di Nido d'infanzia da svolgersi con personale all'uopo preposto;
 5. Prenotazione e approvvigionamento pasti;
 6. Fornitura di materiali, in aggiunta a quelli in dotazione, necessari per l'accoglienza, le attività socio educative e di formazione e le attività di igiene e vigilanza nonché per le attività ludiche;
 7. Approntamento Nido d'infanzia, riassetto igienico complessivo di tutti gli ambienti fisici dell'immobile adibito ad Nido d'infanzia, delle aree esterne, cortili e giardino, lavaggio dell'utenileria, degli arredi, delle attrezzature specifiche, delle attrezzature di uso generale e di quant'altro utilizzato per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto seppur non espressamente specificato nel presente capitolato, nel rispetto delle norme di tutela igienico-sanitarie. Nelle attività di riassetto e di lavaggio è compresa anche la fornitura del materiale occorrente per il riassetto e il lavaggio predetti (detersivi, disincrostanti, disinfettanti, igienizzanti ecc.);
 8. Raccolta differenziata dei rifiuti e conferimento nei cassonetti appositi;
 9. Presa in carico degli arredi e delle attrezzature specifiche e di uso generale messe a disposizione della struttura con obbligo del Concessionario di integrare quanto ricevuto, qualora non sufficiente per il corretto espletamento del servizio;
 10. Manutenzione ordinaria dell'immobile adibito (spazi interni) a Nido d'infanzia, degli impianti, degli arredi, delle attrezzature specifiche e delle attrezzature di uso generale comprese quelle prese in carico dal Comune;
 11. Presa in carico dell'immobile adibito ad Nido d'infanzia, messo a disposizione dall'Amministrazione Concedente con obbligo della ditta aggiudicataria di averne cura, rispettandone i locali, gli arredi ed attrezzature ed integrando gli stessi qualora non sufficienti per il corretto ed adeguato espletamento del Servizio di Nido d'infanzia;
 12. Gestione amministrativa e riscossione delle tariffe mensili;
 13. Attività/servizi integrativi o aggiuntivi realizzabili in modo autonomo dal Concessionario, inseriti e previsti nella proposta progettuale specificandone l'orario, le aperture, gli spazi, i target di riferimento ecc.), come previsto al successivo articolo 6.
- Oltre all'attività diretta coi bambini, il personale dovrà effettuare incontri costanti per la programmazione, la documentazione e la verifica con il team di lavoro; incontri di gruppo e generali, iniziative varie coi genitori nonché incontri individuali con le famiglie.

Art. 6

TIPOLOGIA DI SERVIZI AGGIUNTIVI

Il concorrente dovrà indicare, nell'ambito dell'offerta progettuale, le tipologie d'offerta di servizi socio - educativi, integrativi o aggiuntivi, per la prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale, con riferimento a titolo esemplificativo alle seguenti fattispecie:

- servizio di nido estivo, da attuarsi durante il mese di agosto;
- servizio pre e post- nido, cioè prolungamento dell'orario giornaliero;
- servizi da programmare ed effettuare nei tempi di sospensione dell'attività ordinaria (baby parking, servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi educativi per le famiglie, ecc.).

Oltre alle suddette tipologie di servizi aggiuntivi, il concorrente potrà prevedere la realizzazione di ulteriori proposte, a condizione che le stesse non pregiudichino lo svolgimento e la qualità dell'offerta del servizio di Nido d'infanzia.

I servizi aggiuntivi di cui sopra potranno essere previsti e attuati, previa comunicazione e nulla osta dell'Amministrazione Comunale, nei tempi di sospensione dell'attività regolare prevista per il servizio di Nido d'infanzia.

La quota di frequenza degli eventuali servizi aggiuntivi, a carico dell'utenza, verrà riscossa direttamente dal Concessionario.

Le quote da applicare ai vari servizi aggiuntivi dovranno essere programmate e definite in sede di offerta, tenendo conto dei valori massimi stabiliti dalla Regione. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione il numero e gli elenchi degli iscritti agli eventuali servizi aggiuntivi organizzati.

Per lo svolgimento delle attività, la ditta aggiudicataria potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto attiene il servizio di Nido d'infanzia.

Ulteriori esigenze di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione dei servizi aggiuntivi, saranno a carico del Concessionario che, anche per lo svolgimento di tali servizi, terrà indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose ovvero subito dagli operatori medesimi, nello svolgimento dei servizi, dotandosi di apposita polizza RCT/RCO.

Art. 7

MODALITA' DI AMMISSIONE E FREQUENZA DEI BAMBINI

L'ammissione dei bambini avverrà in base alla graduatoria dei richiedenti che verrà formulata ed aggiornata dal Concessionario. In caso di ritiro di bambini, il Concessionario provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini diversamente abili, come da certificazione ex lege n. 104/1992.

Gli oneri aggiuntivi derivanti da tali inserimenti per l'assunzione di personale specializzato e per l'acquisto di ausili speciali sarà a carico del Concessionario.

Art. 8

CONDIZIONI ECONOMICHE

Sono a carico del Concessionario le spese relative al canone di concessione e agli interventi di manutenzione ordinaria dei locali, mentre rimangono a carico del Comune di Uri quelle relative alla manutenzione straordinaria.

Le spese relative alle utenze, stimate in €. 2.247,00 annui, saranno così suddivise tra concedente e concessionario:

Primi due anni	ulteriori due anni + 1 di eventuale rinnovo
100% a carico dell'ente concedente	Suddivise al 50% tra il concedente e il concessionario

Art. 9

VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo presunto della concessione per l'intera durata di quattro anni rinnovabili per ulteriori anni 1 ammonta ad €. 656.760,00 iva esclusa (quantificata in €. 32.538,00).

Tale valore presunto è calcolato ipotizzando i seguenti parametri:

Costo utente mensile Full time	n. max bambini	n. mesi frequenza annua	Costo Annuo	Costo complessivo Intero periodo di 4 anni + 1 di eventuale rinnovo	IVA 5%
€. 493,00	24	11	€ 130.152,00	€ 650.760,00	€ 32.538,00
Soggetto a ribasso					
Canone concessione soggetto a rialzo			€. 1.200,00	€ 6.000,00	-

Stima costo del lavoro	Costo annuo	Costo complessivo Intero periodo di 4 anni + 1 di eventuale rinnovo	Iva 5%
Costi personale	€ 110.000,00	€ 550.000,00	€ 27.500,00
Costi generali (inclusa la mensa)	€ 20.152,00	€ 100.760,00	€ 5.038,00
Costo annuo	€ 130.152,00	€ 650.760,00	€ 32.538,00

La spesa di personale è stata calcolata sulla base del C.C.N.L. per i lavoratori del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sarà comparata, in sede di aggiudicazione, con i costi indicati dall'operatore economico al fine di valutarne la congruità (art. 95 D.Lgs. 50/2017).

Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione da parte di codesta amministrazione di apposito D.U.V.R.I. ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.81/2008.

Art. 10
IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara per l'affidamento in concessione del Nido d'Infanzia, secondo quanto definito nel presente capitolato è costituito:

	Importo a base di gara per 4 anni + 1 di eventuale rinnovo	IVA 5%
Costo Utente Mensile Frequenza full time Soggetto a ribasso	€ 493,00	€ 24,65
Canone concessione per 4 anni + 1 Soggetto a rialzo	€ 6.000,00	NON SOGGETTO

L'importo a base di gara è da intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione (spese di personale, mensa, materiale d'igiene, materiale didattico e ogni altro onere specificato nel presente capitolato).

Il valore definitivo del contratto sarà determinato dall'offerta del soggetto aggiudicatario e rapportata a costo unitario.

Il canone di concessione dovrà essere corrisposto a decorrere dal primo anno di concessione, in quattro rate trimestrali anticipate entro il 30 di ogni mese precedente al trimestre di riferimento.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente bancario Iban IT02J0101587641000000012446 intestato al Comune di Uri, Servizio Tesoreria Comunale, con la seguente causale "Canone trimestrale per la concessione del Nido d'Infanzia".

Qualora, nel corso della concessione, dovessero intervenire diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per quello poter richiedere risarcimenti al concedente.

ART. 11
FORME DI FINANZIAMENTO

Il Concessionario, come controprestazione, avrà diritto a gestire il servizio di asilo nido, per come descritto nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato speciale, per l'intera durata della concessione, percependo le rette dovute dagli utenti per il servizio.

Tale corrispettivo - determinato in funzione del ribasso formulato in sede di gara dall'offerta aggiudicataria rispetto al prezzo unitario posto a base di gara, pari a **€ 493,00 (euro quattrocentonovatre/00)**, oltre IVA di legge - sarà composto:

1) per gli utenti residenti frequenza full time:

A) in quota parte dalla retta versata dall'utenza in base alle fasce di reddito approvate dall'Amministrazione Comunale;

B) per la restante parte dall'importo posto a carico del Comune, pari alla differenza tra il prezzo mensile per bambino offerto dal Concessionario e l'importo, al netto dell'IVA, delle rette di cui al punto A);

La quota corrisposta al concessionario dal comune per la frequenza full time è così determinata:

Quota Comune= (prezzo mensile offerto dal concessionario – retta mensile versata dall'utenza) + Iva 5%.

2) **per gli utenti residenti frequenza part-time:**

A) in quota parte dalla retta agevolata versata dall'utenza in base alle fasce di reddito approvate dall'Amministrazione Comunale, corrispondente al 70% della retta prevista per la fascia di appartenenza;

B) per la restante parte, dall'importo posto a carico del Comune, pari alla differenza tra il 50% del prezzo mensile per bambino offerto dal Concessionario e l'importo, al netto dell'IVA, delle rette di cui al punto A);

La quota corrisposta al concessionario dal comune per la frequenza full time è così determinata:

Quota Comune= (50% del prezzo mensile offerto dal concessionario – retta mensile agevolata versata dall'utenza)+ Iva 5%.

3) **per gli utenti non residenti**, dalla retta versata dall'utenza corrispondente alla quota intera come da aggiudicazione.

La quota parte, come sopra determinata, del corrispettivo spettante al Concessionario e posta a carico del Comune consiste nel riconoscimento di un prezzo mensile, per il periodo massimo di undici mesi ogni anno per bambino residente frequentante nel singolo mese il servizio.

a) *Gestione dei corrispettivi*

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione del Nido d'infanzia consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto il Concessionario provvederà a richiedere la retta e le quote mensile accessorie fisse e variabili, direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico.

b) *Gestione degli insoluti*

Con l'atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce al Concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi.

A tal fine spetta al Concessionario la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, ai fini del recupero delle somme dovute, senza pregiudizio alcuno per l'Amministrazione concedente.

Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno assicurati come segue:

- a) oneri a carico delle famiglie. Il concessionario per l'intero periodo di gestione riscuote mensilmente e direttamente dalle famiglie le rette per il servizio "ordinario" e il corrispettivo per i servizi "aggiuntivi" di cui all'art. 6, il cui importo è stabilito dal gestore in sede di formulazione dell'offerta;

Con i suddetti corrispettivi, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

Eventuali contributi da Enti pubblici per la gestione del Nido o per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, spettano esclusivamente e per intero al Comune concedente; quelli da privati, esclusivamente erogati per la gestione delle sezioni in concessione, competono al concessionario, salvo diversa destinazione indicata dal privato erogatore.

Qualora nel corso della gestione venisse meno la domanda di inserimento al nido, il servizio cesserebbe di fatto e il gestore non potrebbe pretendere, anche in tale evenienza, alcun compenso o indennizzo da parte dell'Amministrazione Concedente.

Non costituisce alcun impegno da parte del Comune la presenza di un numero di utenti inferiori a quella massima.

Il Concessionario si assume pertanto il rischio operativo derivante dalla gestione complessiva del servizio oggetto della presente convenzione.

Articolo 12 Pagamenti

La parte di corrispettivo dovuta dal Comune al Concessionario, limitatamente alla gestione del servizio di asilo nido, verrà erogata entro 30 giorni dalla presentazione di fatture elettroniche mensili posticipate accompagnate da rendicontazione attestante il nome di ciascun bambino residente che ha frequentato l'Asilo Nido durante il mese di riferimento, la tipologia di articolazione oraria prescelta, l'indicazione dell'importo della retta a carico della famiglia.

In caso di contestazioni sulle prestazioni ovvero sulla fattura emessa, il termine per l'erogazione della suddetta quota parte di corrispettivo resterà sospeso fino all'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione della prestazione o del documento fiscale in pagamento.

Con l'erogazione, da parte del Comune, della predetta quota parte di corrispettivo, il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo dal Comune in ragione della prestazione dei servizi oggetto della concessione.

La riscossione di tutti i corrispettivi, da parte del Concessionario, avviene a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, e ciò nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara, da tutta la documentazione di gara e dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di nido dovrà essere attivo presumibilmente dal 1^a settembre al 31 luglio (per undici mesi all'anno), dal lunedì al sabato, fermo restando, per l'anno educativo 2017/2018, il rispetto dei tempi tecnici di espletamento della gara.

Il servizio Nido d'infanzia dovrà funzionare, per almeno 36 ore settimanali, fatti salvi i miglioramenti che saranno proposti dal concorrente in sede di gara con il progetto-offerta, che costituirà elemento del contratto, e, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, potranno essere effettuati orari flessibili.

L'aggiudicatario è tenuto a presentare annualmente al Comune il calendario di funzionamento del Nido d'infanzia.

Potranno essere previste fruizioni parziali, nonché l'apertura del servizio al territorio per attività a carattere formativo e aggregativo, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e realizzate altre attività complementari, integrative e/o collaterali di socializzazione rivolte all'infanzia purché nel rispetto della normativa vigente.

Il contratto di concessione consentirà inoltre all'aggiudicatario la possibilità di offrire, quali servizi integrativi, il prolungamento dell'orario di apertura e l'erogazione del servizio anche in periodi di

chiusura. In caso di orario di apertura protratto nel pomeriggio, ai bambini fruitori del servizio dovrà essere garantita, oltre al pasto, una merenda.

Il Nido d'infanzia dovrà essere articolato in sezioni, dove la suddivisione dei gruppi rispetti criteri di stabilità, continuità, prevedibilità, per un complessivo numero massimo di 24 bambini.

Il Concessionario dovrà attenersi, a garanzia della protezione sanitaria degli utenti del servizio, alle prescrizioni previste in materia di prevenzione e cura degli stati morbosi, collaborando con la ASL per una corretta informazione sanitaria, anche estensibile in ambito familiare.

E' necessario che i servizi aggiuntivi a quello di Nido d'infanzia, da inserire e prevedere nella proposta progettuale, siano coerenti con i requisiti previsti dalla normativa regionale in materia quanto all'età, al numero di destinatari, agli ambienti, alle organizzazioni delle attività da garantire, al personale, secondo una scansione oraria programmata non sovrapponibile o incompatibile con quella del Nido d'infanzia.

Il Concessionario può avanzare proposte di eventuali modifiche o integrazioni alle metodologie o modalità di intervento, alle eventuali ulteriori attrezzature da acquisire, alle qualifiche del personale impegnato e a quanto altro indicato nel progetto presentato in sede di offerta. Il Comune di Uri comunica l'approvazione delle proposte presentate ovvero i motivi del rigetto.

Il Comune di Uri si impegna a fornire al Concessionario i dati e le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle prestazioni.

Il Concessionario collabora con il Comune per l'attuazione dei programmi tesi alla corretta acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili per la programmazione ed il controllo delle attività oggetto degli interventi.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al responsabile del servizio comunale eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, e in particolare le eventuali esigenze di interventi di manutenzione straordinaria sull'immobile e sulle attrezzature concesse in comodato, al fine di realizzare una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso. In caso di mancata segnalazione, le suddette evenienze, anche se non imputabili al Concessionario, non potranno essere valutate ai fini della disapplicazione delle penali.

Per garantire una gestione omogenea del servizio e la qualità della sua erogazione, la programmazione annuale delle attività educative e ludiche, il suo svolgimento nonché la verifica dei risultati saranno operate in maniera integrata e coordinata, attraverso incontri periodici del personale ed attività congiunta di formazione e di aggiornamento, oltre che attraverso incontri con i genitori ed i rappresentanti degli utenti. La denominazione del nido è unica e la sua determinazione è di esclusiva competenza comunale.

Attualmente la sua denominazione è "Paradiso dei Bambini".

La funzione di controllo rispetto alla regolarità dell'attività del Nido d'infanzia è esercitata dal Comune attraverso il personale individuato nel competente settore.

Il Concessionario assicura la costante funzione di raccordo con il Comune mediante la designazione di un direttore della struttura, con funzioni di coordinatore, cui l'Ente si rivolge per ogni genere di contatto riguardante lo svolgimento delle attività affidate in concessione.

Il Concessionario invia all'Ente entro il mese di giugno il progetto organizzativo annuale, che comprende: il complesso delle attività educative e formative da svolgere nell'anno educativo successivo; la programmazione organizzativa (personale, beni e materiali impiegati, servizi erogati); le modalità di documentazione delle attività che saranno svolte.

Art. 14

PERSONALE

Il Concessionario provvede alla gestione del servizio con il personale educativo, amministrativo, ausiliario in regola con il rispettivo C.C.N.L. e nell'osservanza delle norme vigenti in ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale.

Il Concessionario si impegna ad utilizzare, presso il Nido d'infanzia affidato, in qualità di dipendenti o soci lavoratori, personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente capitolato e dalla normativa di settore anche se non esplicitamente richiamata.

All'interno del gruppo degli educatori, dovrà essere individuato un Coordinatore pedagogico in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente che dovrà svolgere le sotto elencate funzioni:

- referente per l'Amministrazione comunale;
- responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di definire e realizzare il progetto educativo e organizzare le prestazioni necessarie al suo corretto svolgimento, al fine di garantire la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre piani di formazione.

L'organizzazione del personale, promossa in funzione delle esigenze dei vari servizi, è curata dal Concessionario con turni di lavoro ed assegnazione del personale educativo, e mira al contenimento del turn-over delle figure educative impiegate nelle rispettive assegnazioni e servizi almeno per la durata dell'anno educativo. Il Concessionario, pertanto, si impegna a ridurre al massimo il turn-over degli operatori in considerazione che la continuità dell'attività svolta dal personale costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. L'aggiudicatario garantisce inoltre la tempestiva sostituzione delle assenze, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino.

Il personale del nido presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune e risponde dell'operato esclusivamente al Concessionario.

Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà inviare nota scritta al Comune di Uri, con l'elenco dettagliato del personale educativo e ausiliario, specificando nello stesso i dati anagrafici e i titoli di studio posseduti tra quelli previsti nella normativa vigente.

In caso di eventuali variazioni, sostituzioni del personale ed incarichi ad educatori di appoggio, il Concessionario si impegna a comunicare al Comune i dati anagrafici e la documentazione relativa ai requisiti previsti. Lo stesso dovrà inoltre presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti, concordandone l'ingresso con lo stesso Comune. Questi ultimi potranno affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.

Sarà cura del Concessionario inoltre far partecipare a sue spese il personale operante nel Nido d'infanzia alle attività che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 15

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale: stabilendo che il concessionario aggiudicatario utilizzi prioritariamente nell'espletamento del servizio e per tutta la durata dello stesso, qualora disponibili, i lavoratori attualmente impiegati nella gestione del Nido d'Infanzia, a condizione che il loro numero e/o la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Art. 16

RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è tenuto a prestare la polizza assicurativa di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione della prestazione.

Il concessionario assume ogni responsabilità, sia civile che penale, che discenda ai sensi di legge a causa dell'espletamento dei servizi oggetto della concessione. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o gli altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere agli utenti e a terzi in occasione dell'esecuzione del servizio.

Il concessionario assume a proprio carico l'onere di sollevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso Ente per tali accadimenti. A tale scopo Il concessionario si impegna a consegnare al Comune una polizza RCT/RCO nella quale venga indicato che l'Ente è considerato "terzi" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo, esente da franchigia, dovrà essere stipulato per la stessa durata dell'affidamento del servizio oggetto d'appalto. La polizza deve altresì prevedere la copertura dei danni alle cose dei terzi compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dal concessionario. L'Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a:

R.C.T. per sinistro € 1.000.000,00;

R.C.T. per persona € 800.000,00;

R.C.T. per danni a cose o animali € 300.000,00;

R.C.O. per sinistro € 1.000.000,00;

R.C.O. per persona € 800.000,00

Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere al personale addetto all'esecuzione del servizio. A tale riguardo dovrà essere stipulata dall'appaltatore apposita polizza RCO con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 per sinistro e €. 800.000,00 per persona. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi e dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

Ai sensi del citato articolo 103, la polizza suddetta deve essere trasmessa al Comune di Uri dieci giorni prima della stipula del contratto o prima dell'avvio del servizio nelle more della stipula di predetto contratto.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/3/2004.

Si avverte che il mancato rispetto e/o adempimento di quanto richiesto precedentemente, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi condizionata.

L'aggiudicatario si impegna a presentare all'Amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Il concessionario è tenuto, altresì, a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi di legge, di cui è totalmente responsabile.

L'Amministrazione Comunale è pertanto esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere al personale o all'utenza del servizio.

Art. 17

ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire:

1. l'efficacia e l'efficienza della gestione;
2. raccolta delle domande di iscrizione con relativa graduatoria;
3. predisposizione della graduatoria;
4. gestione delle iscrizioni e degli inserimenti in base alla graduatoria;
5. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizio);
6. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione e la preparazione/ somministrazione dei pasti così come di seguito specificato;
7. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta concessionaria e dei bambini iscritti ai servizi;
8. le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento e telefono, come indicato Art. 8 del presente capitolato ;
9. programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
10. la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi in dotazione della struttura, di cui, prima dell'avvio del servizio, sarà redatto apposito verbale di consegna all'aggiudicatario, riportante descrizione dettagliata e stato di conservazione;
11. la fornitura del materiale di consumo (detersivi, cartoleria, igiene della persona, pannolini ecc...) e la fornitura e sostituzione periodica del materiale ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio;
12. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, con annotazione giornaliera della presenza e dell'assenza degli utenti nonché dell'avvenuto pagamento della retta di frequenza;
13. la gestione e introito delle rette mensili;
14. un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra Concessionario e servizi comunali;
15. la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
16. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
17. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;
18. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
19. le imposte, tasse ed obblighi derivanti dalla concessione;

La ditta dovrà, inoltre, dotarsi di un sistema di documentazione al fine di realizzare una sistematica attività di verifica e valutazione dei progetti individualizzati e delle iniziative realizzate.

All'attività di valutazione dovranno partecipare tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio e nella sua fruizione (questionari di gradimento, ecc).

L'aggiudicatario è tenuto annualmente a redigere ed inviare al Comune dettagliata relazione sull'attività svolta in riferimento al Piano educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara, nonché sugli esiti dell'attività di valutazione svolta, corredata di idonea dichiarazione o attestato da cui risulti che lo stesso ha provveduto ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi relativi al personale incaricato al servizio.

Alla scadenza naturale o anticipata del contratto, o a seguito di risoluzione o rescissione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto alla riconsegna al Comune della struttura, nelle stesse condizioni in cui si trovava all'atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 18

ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Sono oneri a carico dell'Amministrazione appaltante:

- a. la messa a disposizione dei locali e arredi, nello stato di fatto che risulterà nel verbale da redigere in contraddittorio tra le parti, al momento della consegna dei locali stessi;
- b. la manutenzione straordinaria dei locali, dell'area esterna e degli impianti tecnologici, ad esclusione dei danni arrecati per negligenza o dolo da parte del concessionario, degli operatori o da parte degli utenti;
- a. le imposte, tasse e obblighi derivanti da proprietà.

Art. 19

APPROVVIGIONAMENTO E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Il concessionario è tenuto a garantire l'approvvigionamento e la somministrazione dei pasti ai bambini scritti, mediante autonoma procedura di individuazione del fornitore determinando altresì il costo per singolo pasto. I costi e le modalità attuative del servizio refezione dovranno essere indicati nella proposta progettuale.

L'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del Concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche (menù e grammature) autorizzate dalla ASL competente. In particolare dovrà essere assicurato l'impiego di prodotti di prima qualità, il più possibile provenienti dal territorio ed il più largo uso di prodotti biologici.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del pediatra di base e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.

I menù e le relative grammature, rispondenti alle necessità dei bambini (anche in caso di diete personalizzate per bambini affetti da particolari patologie), dovranno essere messi a disposizione dei genitori e affissi in apposita bacheca dell'Asilo.

Art. 20

UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Contestualmente alla consegna dell'immobile verrà redatto apposito inventario, sottoscritto dalle parti, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, dei mobili, arredi ed attrezzature eventualmente già esistenti presso la struttura.

L'immobile e quanto in esso contenuto ed annesso ed i beni mobili rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'aggiudicatario.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il predetto termine, l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Art. 21

SERVIZIO DI PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI

La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili. La periodicità dei vari interventi non dovrà essere inferiore ai parametri sotto specificati:

- a. interventi giornalieri
 - spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) dei pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti;
 - lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
 - pulizia e disinfestazione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;
 - svuotamento dei cestini e dei contenitori vari, in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.);
- b. interventi quindicinali
 - lavaggio, pulizia e manutenzione di piastrelle e pareti lavabili con eliminazione di macchie, polvere, orme e ragnatele formate agli angoli delle pareti e dei soffitti;
 - pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l'edificio;
- c. interventi mensili
 - pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, plafoniere, radiatori, ecc.;
 - lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre, comprese le intelaiature;
 - pulizia radicale di tutti i davanzali;
 - pulizia dei battiscopa;
- d. interventi annuali e alla consegna della struttura per fine attività
 - pulizia di fondo di tutti i pavimenti e interventi generali di risanamento con prodotti idonei;
 - lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle contro soffittature, dei mobili e degli arredi insistenti sui locali oggetto del servizio.

Art. 22

CONTROLLI E VERIFICHE

Il Concedente procede:

- a. alla verifica e vigilanza sul regolare svolgimento delle attività oggetto della presente concessione ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal Concessionario;
- b. all'effettuazione di possibili ispezioni;
- c. alla verifica del percorso di qualità secondo i sistemi di valutazione della qualità dei servizi all'infanzia e presentati nella proposta progettuale;
- d. alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte del Concessionario e all'applicazione del CCNL.

L'aggiudicatario si impegna a permettere la visione ai referenti comunali di libri paga, libri matricola e ogni altra documentazione inerenti i rapporti contrattuali con dipendenti e soci

impiegati nel servizio, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

Il Comune si riserva il diritto, in ogni momento, di accedere all'edificio concesso al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, con particolare riferimento alla qualità e regolarità del servizio erogato.

Art. 23

NORME DI SICUREZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della gestione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lgs. n. 81/08.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità), oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Art. 24

INADEMPIENZE

Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o condizioni contrattuali, il Responsabile del servizio comunale inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine che decorrerà dal ricevimento della diffida da parte della stessa impresa. Trascorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto alle applicazioni delle penali convenzionalmente stabilite nel successivo Art. 22, il Comune potrà ordinare al Concessionario la sospensione del servizio, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- a. per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all'aggiudicatario;
- b. per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- c. in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento dell'aggiudicatario.

Il Comune di Uri, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del Concessionario;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del Concessionario.

Art. 25

PENALITÀ

In caso di inosservanza delle prescrizioni derivanti dal contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare delle penali la cui misura varierà da un minimo di € 80,00 a un massimo di € 3.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

Per disservizi o mancati adempimenti imputabili al Concessionario, sarà comminata una penale, previa contestazione e eventuale controdeduzione da formulare entro termine perentorio assegnato, come da tabella qui di seguito riportata:

€ 3.000,00 per mancato rispetto del rapporto numerico operatori-bambini;

€ 3.000,00 per mancato rinnovo delle polizze assicurative previste;
€ 2.000,00 per accoglienza di un numero di bambini superiore agli standard di legge;
€ 2.000,00 per reiterate ed immotivate sostituzioni del personale educativo previ tre richiami scritti (per ciascun operatore);
€ 1.500,00 per interruzione ingiustificata del servizio;
€ 1.000,00 mancata pubblicizzazione ed esposizione nella struttura della Carta dei servizi;
€ 1.500,00 in caso di personale impiegato senza i titoli previsti (per ciascun operatore);
€ 300,00 per ciascuna inadempienza nella pulizia di locali ed impianti;
€ 300,00 per ogni inadempienza riferita al rapporto addetti/utenti del servizio e al possesso delle qualificazioni necessarie richieste;
€ 300,00 per ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio;
€ 100,00 al giorno per forniture generi alimentari, generi extra e derrate varie non rispondenti alle prescrizioni di cui al presente capitolato. La stessa penalità sarà applicata per ciascuna singola infrazione riscontrata;
€ 80,00 per utilizzazione da parte del personale di indumenti inadatti.

Le penali previste nei commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

Le penali applicate saranno trattenute dal deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere tempestivamente reintegrato.

Verranno considerate oggetto di penale anche:

- il comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto/sconveniente, o il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato.
- il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate;
- ogni infrazione delle norme e procedure di sanificazione e igiene degli ambienti, ivi compreso l'utilizzo di prodotti non rispondenti alle normative vigenti o privi di scheda di sicurezza prevista in ambito UE;
- il ritardo nell'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria.

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'ente concedente potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dallo stesso aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti da tale mancato servizio. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità l'ente concedente potrà rivalersi sul concessionario mediante escussione del deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, salvo e pregiudicata la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

Il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 20 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera A/R.

L'Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all'appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d'atto del fatto.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di **procedere alla risoluzione** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell'effettuazione del servizio. La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei

corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione.

In tale caso la risoluzione comporta l'esecuzione d'ufficio (art. 32 R.D. 350 del 25.05.1895) in danno all'aggiudicatario, senza pregiudicare il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 26

DEPOSITO CAUZIONALE

La cauzione definitiva a garanzia degli oneri per il mancato o inatteso adempimento delle condizioni contrattuali è determinata in misura pari al 10% dell'importo contrattuale e dovrà essere corrisposta mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da parte di compagnie assicurative a ciò autorizzate ai sensi delle leggi vigenti.

La cauzione dovrà contenere esplicito impegno del gestore a versare la somma stessa alla Tesoreria dell'Ente e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Uri.

Art. 27

SUBCONCESSIONE

Non è consentita la sub concessione del servizio e/o la cessione ad altri dell'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative ai servizi specificamente educativi oggetto del contratto. E' data possibilità alla ditta aggiudicataria di affidare in appalto i servizi non strettamente educativi (mensa, pulizie). In tal caso la ditta dovrà indicare in sede di offerta di gara la parte che intende affidare a terzi.

Non rientra in tale disciplina e quindi è sempre ammesso l'acquisto in catering dei pasti destinati al servizio mensa.

Le cessioni o qualsiasi atto finalizzato anche in maniera occulta alla cessione anche parziale o teso a nascondere l'appalto fanno sorgere nella Stazione Appaltante il diritto a recedere dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 28

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese concernenti il contratto, ivi incluse tasse e imposte interessanti a qualsiasi titolo lo stesso, saranno a carico del concessionario.

Art. 29

ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti eleggeranno domicilio: il Comune, presso la propria sede, l'aggiudicatario, presso la struttura sita in Uri in via Leonardo da Vinci 14. Per tutta la durata del contratto dovrà essere in funzione, presso il Nido d'infanzia, apposito ufficio nel quale, negli orari di svolgimento del servizio, dovrà essere presente personale del concessionario per ricevere, anche a mezzo telefonico, le comunicazioni dell'utenza e del personale del Comune.

Art. 30
CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le parti, sarà competente il Foro di Sassari. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 31
NORMA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il bando, di prorogare il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, di revocare il bando o non procedere all'affidamento del servizio qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell'interesse del Comune per impedimenti derivanti dall'applicazione di normative vigenti; non procedere e/o differire la stipula del contratto in presenza di motivi ostativi per previsioni di legge e/o ragioni di natura amministrativa, contabile e/o finanziaria.

In tali ipotesi, sarà data comunicazione agli interessati mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.uri.ss.it con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e i concorrenti non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 32
RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione, le cui finalità devono essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

L'appaltatore indicherà il responsabile della privacy e si impegna a custodire i dati in proprio possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 33
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'appaltatore sarà nominato, dall'Amministrazione, Responsabile esterno del trattamento dei dati e risulterà pertanto corresponsabile con la stessa del trattamento dei dati effettuato in forza del rapporto contrattuale.

Nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, l'appaltatore dovrà osservare le norme del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) ed attenersi alle decisioni dell'autorità garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad assolverne le richieste. L'appaltatore indicherà il responsabile della privacy, dovrà informare l'Amministrazione in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza al fine di evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso l'appaltatore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Amministrazione senza preventivo consenso della stessa.

Art. 34

OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si rimanda a tutte le altre norme vigenti in materia di appalti pubblici applicabili alla presente gara e, in subordine, alle norme del codice civile applicabili. Eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Comune.

Art.35

NORME DI RINVIO

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Appalto e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano la concessione di servizi e del D. Lgs. n. 50/2016.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, le parti fanno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del codice civile ed a quelle vigenti in materia di forniture di beni e servizi pubblici e, comunque, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Art.36

VARIE

L'ente notificherà alla ditta aggiudicataria, l'avvenuta concessione del servizio di cui trattasi chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del contratto.

Nella data che verrà fissata dall'Amministrazione si provvederà alla stipula del contratto di concessione. Il presente capitolato costituirà parte integrante della concessione. Le comunicazioni e le notifiche saranno effettuate a mezzo mail pec salvo i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.

Il presente capitolato d'oneri è costituito da n. 36 articoli, n. 20 pagine che si approvano e si accettano integralmente.

Uri,

Il Responsabile del servizio
Rag. Antonella Colombino